

ogni garanzia in più è un disincentivo all'assunzione di potenziali madri. Se si vuole, quindi, aiutare in concreto le lavoratrici madri, si deve porre mano con sollecitudine ad una normativa che non sia penalizzante per i datori di lavoro e renda il settore privato più favorevole all'assunzione delle donne.

Voglio comunque ricordare che disparità di trattamento esistono anche all'interno del settore pubblico, in presenza di analoghe mansioni. Faccio un esempio: se si impongono ai vigili urbani gli stessi compiti di polizia municipale e di controllo del territorio assegnati alle altre forze dell'ordine, perché le donne vigile urbano non godono del medesimo trattamento delle donne poliziotto, in materia di maternità? Il diverso trattamento è stato giustificato sostenendo che le donne della polizia svolgono un lavoro insalubre: ebbene, le medesime mansioni sono insalubri per le poliziotte e salubri per le vigilesse! È questo un esempio di disparità di trattamento a fronte di uguali incombenze che ritengo vada sanato senza attendere i tempi di un riordino complessivo dei corpi di polizia municipale.

Credo, in conclusione, che questo provvedimento non si possa complessivamente definire una riforma. Avremmo potuto porre mano ad una vera riforma, ma non abbiamo voluto farlo e ci siamo limitati ad interventi utili, sì, ma forse segnati, nella loro limitatezza, da una ideologizzazione che non serve a nessuno, soprattutto alle donne, che vogliono essere madri, ma anche continuare a lavorare e trovare, anzi, nuovi campi e nuovi spazi occupazionali.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 101)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Valetto Bitelli.

MARIA PIA VALETTO BITELLI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, il Governo ha seguito con attenzione il provvedimento in esame e su di esso esprime complessivamente un giudizio positivo. Non si tratta certamente di una riforma organica e generale dell'istituto dell'indennità di maternità a tutela delle lavoratrici madri, ma di un adeguamento di alcuni punti della legge n. 1204 del 1971, che si rende necessario vista l'evoluzione della qualità del lavoro femminile e del mercato del lavoro più in generale.

Tale provvedimento, come ha già ampiamente illustrato il relatore, completa la normativa in vigore soprattutto per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri in caso di contratti a tempo determinato; l'adeguamento è necessario considerato anche il rilievo crescente di tale rapporto nell'ambito del complessivo mercato del lavoro. Il provvedimento estende poi l'indennità giornaliera alle lavoratrici sospese senza retribuzione e alle disoccupate che abbiano lavorato un certo numero di giorni nei dodici mesi precedenti, oltre a disciplinare in maniera più chiara e completa alcuni aspetti relativi al rapporto tra la maternità ed alcuni particolari contratti di lavoro, come quelli di formazione e di apprendistato.

Certamente, ripeto, non si tratta di una legge generale di riforma. A parere del Governo, la sostanza della legge n. 1204 mantiene la sua validità. Probabilmente, in ordine al periodo di assenza obbligatoria si poteva inserire qualche elemento di flessibilità, ma non riteniamo che la maternità, per il suo carattere biologico essenzialmente umano, possa essere subordinata più di tanto alle dinamiche del mercato del lavoro e alle esigenze delle imprese. A mio avviso, la priorità della maternità va affermata anche in quest'oc-

casione, come tutela essenziale di una dimensione fondamentale della condizione della lavoratrice che, in questo caso, prevale sulle esigenze del lavoro.

Si tratta, lo ripeto, di un provvedimento complessivamente positivo che risolve una parte dei problemi. È stato detto, in particolare dall'onorevole Prestigiacomo, che vi erano altre questioni da risolvere, ad esempio quella dell'intercambiabilità dei ruoli familiari rispetto al rapporto con il bambino. Mi sembra che tale problema sia oggetto di un altro provvedimento legislativo in discussione in Parlamento, quello sui congedi parentali, e quindi per rispondere ad esso si è scelta un'altra strada; ritengo si tratti di una questione fondamentale che, tra l'altro, è stata oggetto anche di negoziato tra le parti sociali a livello europeo nonché di direttive dell'Unione europea.

Il Governo desidera invece sottolineare un altro aspetto del provvedimento in esame, richiamato dalla relatrice nella parte finale del suo intervento, quello relativo alla copertura. Anche in questa sede, il Governo esprime un giudizio negativo sulla copertura individuata nel testo licenziato dalla Commissione, che fa riferimento al fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo non ritiene che questo sia uno strumento idoneo e, pur esprimendo, ripeto, un giudizio positivo sul provvedimento, si riserva di valutare attentamente una soluzione per individuare un'altra forma di copertura che sia più adeguata alle finalità ed ai contenuti del provvedimento. Si riserva, quindi, nel corso del successivo iter, di formulare una proposta di copertura diversa da quella indicata all'articolo 7.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI, *Presidente della XI Commissione*. Signor Presidente, desidero avanzare una richiesta alla Presidenza relativa alla calendarizzazione del provvedimento: durante il lavoro in Commissione ed anche nel corso della discussione di stamane, è infatti emerso un problema legato alla copertura finanziaria prevista dall'articolo 7. Al riguardo, si sono evidenziati gli elementi di un vero e proprio contrasto, sia all'interno della Commissione sia nel rapporto con il Governo, come abbiamo sentito dalle stesse dichiarazioni del sottosegretario Viviani.

Chiedo, quindi, alla Presidenza di valutare la possibilità di calendarizzare il seguito della discussione sul provvedimento in una data utile all'individuazione di una soluzione idonea per una copertura congrua, che consenta riferimenti certi anche rispetto all'approvazione della legge finanziaria, il cui iter si concluderà fra breve. Dovrebbe quindi trattarsi di un rinvio, sostanzialmente, all'inizio del prossimo anno, affinché possa essere valutata appieno una copertura che consenta il soddisfacimento di tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha già valutato la questione ed il seguito della discussione sul provvedimento verrà rinviato di quanto necessario, quindi naturalmente all'inizio del nuovo anno.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 3456 — Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (approvato dal Senato) (5457) (ore 10,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5457)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 9 dicembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame del disegno di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 30 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 5 ore e 15 minuti.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 32 minuti;

forza Italia: 1 ora e 1 minuto;

alleanza nazionale: 56 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 45 minuti;

UDR: 30 minuti;

rinnovamento italiano: 30 minuti;

comunista: 30 minuti;

gruppo misto: 35 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 9 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; CCD: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; la rete: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5457)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la VIII Commissione si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Manzato ha facoltà di svolgere la relazione.

SERGIO MANZATO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, interverrò molto brevemente ma innanzitutto desidero osservare che il testo del disegno di legge in esame, recante il titolo «Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale», è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione alla Camera rispetto a quello approvato dal Senato. Il provvedimento licenziato dal Senato, infatti, prevedeva all'articolo 1 la concessione di contributi decennali di lire 5 mila milioni annui a decorrere dal 1999 e di lire 5 mila milioni annui a decorrere dal 2000 a favore della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del duomo medesimo. La Commissione ambiente, accogliendo una condizione posta dalla Commissione bilancio, ha però soppresso la norma perché identica ad un'altra contenuta nell'atto Senato 3564, approvato dal Senato il 25 novembre scorso. Conseguentemente, il testo del disegno di legge alla nostra attenzione si compone di soli cinque articoli.

Nel merito, ricordo che l'articolo 1 delega il Governo, al fine di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, ad adottare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dopo aver sentito le regioni Basilicata e Calabria, uno o più decreti legislativi da sottoporre previamente al parere delle competenti Commissioni parlamentari. I decreti legislativi, senza determinare nuovi oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dovranno ispirarsi ai seguenti principi e

criteri direttivi: semplificare l'azione amministrativa per una piena utilizzazione delle risorse finanziarie; prevedere disposizioni idonee a risolvere in via amministrativa il contenzioso ancora pendente; effettuare una nuova delimitazione degli ambiti territoriali degli interventi; disciplinare l'eliminazione di tutte le abitazioni ancora in stato precario, la riconversione dei luoghi in cui sono sorti insediamenti provvisori e le azioni amministrative necessarie a seguito della conclusione dell'opera di ricostruzione; delegare ai comuni la gestione degli ultimi interventi relativi alla ricostruzione; effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione per stabilire l'entità delle opere ancora da eseguire.

Il comma 3 dell'articolo 1 autorizza le regioni Basilicata e Campania a contrarre mutui e fissa limiti d'impegno ventennali di lire 10 mila milioni annui, a decorrere dal 1999, e di lire 15 mila milioni annui, a decorrere dal 2000, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, in attesa che vengano emanati i decreti legislativi. Il piano di riparto dei fondi è approvato con delibera del CIPE, tenendo conto delle richieste degli enti locali interessati.

Il comma 4 reca la clausola di copertura finanziaria e il comma 6, infine, sposta al 31 dicembre 2000 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 1998, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalle camere di commercio.

Il comma 1 dell'articolo 2 proroga di 24 mesi il termine, già fissato al 31 dicembre 1998, entro il quale le aziende della provincia di Parma, che ospitano attività svolte da imprese evacuate in seguito al movimento franoso verificatosi in località La Lama del comune di Corniglio, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti, in attesa dell'adeguamento agli standard di idoneità igienico-sanitaria degli impianti danneggiati.

Il comma 2, invece, dispone l'obbligo per i prodotti delle ditte coinvolte nell'evento franoso di riportare in etichetta il

bollo sanitario contenente il numero di riconoscimento CE dello stabilimento che ne ospita l'attività produttiva.

Il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2003, da assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e opere infrastrutturali di interesse locale, che riguardano i comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di Aviano. Il comma 2, invece, contiene la norma di copertura finanziaria.

Il comma 1 dell'articolo 4 autorizza la spesa di lire 12.941 milioni per il 1998, di lire 13.319 milioni per il 1999 e di lire 18.044 milioni per il 2000 al fine di completare gli interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite da avversità atmosferiche nel 1987.

Il comma 2 dispone che le risorse siano assegnate alla regione Lombardia allo scopo di realizzare un piano di interventi, nell'ambito del piano generale di ricostruzione previsto dalla legge n. 102 del 1990, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5, infine, autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della legge.

In conclusione, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento, al fine di poter utilizzare in tempi brevi gli accantonamenti previsti dalla tabella B della legge finanziaria per il 1998.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIO BARGONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pittino. Ne ha facoltà.

DOMENICO PITTINO. Signor Presidente, vorrei sintetizzare brevemente cosa la lega pensi di questo provvedimento: riteniamo sia un vera porcheria. Il giudizio si riferisce in particolare all'articolo 2 del testo approvato dal Senato: un insieme di contraddizioni che nasce da uno spirito totalmente contrario rispetto a ciò che è sempre stato detto in quest'aula, soprattutto da una certa parte della maggioranza.

Cercherò di spiegare perché l'articolo 2 sia una porcheria. La norma riguarda l'opera di ricostruzione dell'Irpinia: con essa rientrano dalla finestra misure già bocciate dal Parlamento circa un anno fa. Tutto ciò contrasta con i principi che dovrebbero essere applicati in materia di opere pubbliche e nel campo dell'equità, della coerenza e dell'uguaglianza (obiettivi sostenuti a parole da questa maggioranza).

Innanzitutto vorrei far notare che l'articolo prevede uno stanziamento di 500 miliardi; sembrerebbe trattarsi di un dopione, nel senso che quella somma va ad aggiungersi ai miliardi previsti nella finanziaria di quest'anno.

Alla lettera *a)* si parla di «semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie». Vuol dire evidentemente che dopo diciotto anni dal terremoto ci si è resi conto che l'ordinamento dello Stato e gli atti amministrativi non funzionano. Ma se è così per l'Irpinia, deduco che lo stesso valga per tutto il resto d'Italia.

La lettera *b)* prevede che siano dettate «disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esistente». Non sappiamo a cosa di preciso ci si riferisca: sembra si tratti di un contenzioso con le imprese appaltatrici delle opere pubbliche per svariate centinaia di miliardi. Occorrerebbe spiegare i motivi di questo contenzioso e perché non si sia deciso di ricorrere alla magistratura ordinaria. Ci è stato detto che i tempi della giustizia ordinaria sono troppo lunghi. Ma se è così per il terremoto dell'Ir-

pinia, non vedo perché non debbano essere considerati eccessivamente lunghi anche per il resto dell'Italia.

La lettera successiva parla di «ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi». Cosa vuol dire? Si intende aumentare o diminuire quegli ambiti? Sappiamo benissimo che il terremoto si concentrò in un'area comprendente circa 200 comuni, mentre successivamente hanno beneficiato dei contributi per la ricostruzione almeno 600 comuni. La fascia di intervento è stata dunque triplicata. Ovviamente il denaro non è stato sufficiente, perché molte risorse sono andate sprecate nel tentativo di risolvere problemi più antichi. Ma visto che dopo diciotto anni quelle difficoltà evidentemente devono ancora essere risolte, evidentemente anche le misure che vengono proposte oggi sono completamente fuori luogo; si tratta infatti di un provvedimento in linea con tutte le misure assistenziali già assunte in passato.

La lettera *d)* prevede che siano disciplinate «l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione». Anche in questo caso non si riesce a capire quali siano le reali finalità della norma.

La lettera *e)* prevede che siano delegati «ai comuni le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi». È una contraddizione di principio: se si delega ai comuni, evidentemente lo Stato non è in grado con i suoi interventi di risolvere i problemi del territorio; ma allora non si riesce a capire perché ciò debba avvenire soltanto in Irpinia e non in tutta Italia.

La lettera *f)* contiene l'unica norma abbastanza seria: però avrebbe dovuto essere collocata per prima, e non per ultima, al fine di fissare una linea di coerenza nell'insieme. Si parla di «effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni». Ricordo che su questa vicenda ha lavorato una Commissione di inchiesta. Sono pas-

sati diciotto anni: possibile che ancora non si conosca lo stato della ricostruzione?

In più c'è una « chicca »: il comma 6 dell'articolo 2, che proroga il termine del 31 dicembre 1998 di cui alla legge 7 agosto 1997 n. 266. Si tratta della proroga di una precedente proroga, per consentire alle imprese che non sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori di concorrere agli appalti pubblici.

Probabilmente, tale norma era motivata, in origine, da motivi di urgenza e di indifferibilità, in quanto, nei tempi immediatamente successivi, era logico utilizzare le risorse del luogo perché erano a disposizione immediata anche se, formalmente, non venivano seguiti i principi dell'azione amministrativa.

Questo principio, se poteva avere un significato allora, non lo ha adesso, a diciotto anni di distanza: non si capisce dove siano l'urgenza e l'indifferibilità per realizzare opere che, a diciotto anni dal terremoto, non hanno nulla di urgente.

L'articolo 2, dunque, è il più contraddittorio di tutti; già la legge impone che, nelle trattative private, si debba intervenire solo in condizioni particolari di urgenza e necessità e non si vede perché, nelle zone dell'Irpinia, non si debba prestare rispetto a tali norme, soprattutto considerati i risultati della Commissione di inchiesta: è stato appurato che molte imprese erano colluse con la mafia.

In conclusione, i provvedimenti previsti nell'articolo 2 della legge costituiscono un insieme di procedure contraddittorio, che va contro quello spirito amministrativo, rigoroso ed unitario, tanto apprezzato da questo ramo del Parlamento. Non si capisce perciò perché, in queste zone, non debbano essere applicate le leggi che sono abitualmente applicate in tutto il territorio nazionale.

Evidentemente, vi sono persone che ritengono che, in certe zone del paese, non debbano essere artatamente applicate le leggi italiane, ma soltanto quando si tratta di incassare quattrini.

Pertanto, se il Governo fosse davvero coerente con le impostazioni programma-

tiche, ritirerebbe il disegno di legge al nostro esame o per lo meno, ritirerebbe l'articolo 2, così come è stato ritirato l'articolo 1.

Il provvedimento al nostro esame va modificato, a partire dal titolo: alla parola « locale » dovrebbe essere sostituita la parola « meridionale ». Solo così il titolo sarebbe esatto e dimostrerebbe che questa è una presa in giro per i parlamentari che abitualmente seguono i nostri lavori.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 5457)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Manzato.

SERGIO MANZATO, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO BARGONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, quello al nostro esame è un provvedimento di tabella B; si tratta di un impegno che il Governo ha assunto con la precedente legge finanziaria e riguarda talune questioni particolarmente rilevanti.

L'articolo 1 è stato soppresso soltanto perché è stato approvato, nella identica formulazione, in un altro provvedimento; quindi, non è vero che è stato cancellato perché vi è stato un ripensamento rispetto alla formulazione originaria del testo. Questo fatto costringe adesso ad un ritorno al Senato del disegno di legge stesso ai limiti dei tempi di approvazione, considerato che si tratta di un provvedimento di tabella B.

Il provvedimento, relativo all'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, è diretto a semplificare l'azione amministrativa e, soprattutto, a definire finalmente

tutte le questioni relative alla vicenda. La delega ai comuni delle funzioni e dei compiti di gestione degli interventi è un altro modo per cercare di accorciare i tempi, di sburocratizzare l'intervento.

Del resto c'è anche la previsione di un ulteriore impegno finanziario, proprio perché chiunque abbia ancora diritto alla ricostruzione della propria casa distrutta da quell'evento calamitoso possa finalmente vedere soddisfatta la propria esigenza.

In questo provvedimento, che nel titolo prevede non a caso « interventi per opere di interesse locale », e non meridionale, vi è anche una norma concernente alcuni prodotti che hanno subito un qualche danno a seguito dell'evento franoso in località La Lama del comune di Corniglio in provincia di Parma, ed una norma concernente la realizzazione di interventi e opere infrastrutturali per l'ampliamento della base di Aviano che si trova, come è noto, in Friuli.

C'è un altro provvedimento, successivamente proposto dal Governo: quello diretto a consentire il completamento di interventi programmati per la ricostruzione delle zone della Valtellina colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche. Anche in questo caso il provvedimento tende a superare difficoltà burocratiche e amministrative, prevedendo una ricognizione della situazione proprio per avere un quadro chiaro ai fini degli interventi successivi.

Auspico la rapida approvazione di questo provvedimento perché esso dovrà poi essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, nei tempi consentiti dalla sessione di bilancio, pena la vanificazione dello stesso provvedimento, tenuto conto, come ho già detto, che si tratta di un provvedimento di tabella B.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 14 dicembre 1998, alle 15,30:

1. — *Discussione del documento:*

Proposta di modificazione degli articoli 102 e 154 del Regolamento (competenze consultive della Commissione parlamentare per le questioni regionali) (Doc. II n. 29).

— *Relatori:* Signorino e Tassone.

2. — *Discussione del documento:*

Proposta di modificazione degli articoli 12 e 62 del Regolamento (prerogative parlamentari concernenti l'autonomia amministrativa e l'immunità della sede della Camera) (Doc. II n. 31).

— *Relatori:* Deodato, Grimaldi e Lembo.

3. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; NUCCIO CARRARA; NUCCIO CARRARA: Modifica all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali (5380-5382-5383-5407-5413-5444-5445).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria (3194-B).

— *Relatori:* Agostini, per l'articolo 2; Cambursano, per gli articoli 4 e 7.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

S. 215 — D'iniziativa dei Senatori MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (*Approvata dal Senato*) (4201);

CORDONI ed altri: Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1681).

— *Relatore*: Cangemi.

6. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 2969 — Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994 (4881).

— *Relatore*: Rivolta.

La seduta termina alle 11,10.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 4 dicembre 1998, nell'intervento del deputato Cangemi:

a pagina 32, seconda colonna, alla undicesima riga, si intende soppressa la parola « media »;

a pagina 33, prima colonna, alla ventiseiesima riga, la parola « rientriamo » si intende sostituita dalle parole « siamo interni ».

Nel resoconto stenografico della seduta del 9 dicembre 1998, a pagina 1, seconda colonna, alla undicesima riga, dopo il punto, inserire « Avverto altresì che l'interrogazione Bergamo n. 3-03112 è stata ritirata in data odierna. ».

Nel resoconto stenografico della seduta del 10 dicembre 1998, a pagina 103, prima colonna, alla trentanovesima riga, prima del cognome « Giorgetti » va inserito il nome « Giancarlo ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 14,05.